

**SERVIZI DI SUPPORTO LEGALE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO
DI SERVIZI E LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DELL'AREA
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – CIG Z152CC4DE8**
(ai sensi dell'art. 31, commi 9 e 11, del D.Lgs. 50 del 2016)

DISCIPLINARE DI INCARICO

tra

il **Comune di Figline e Incisa Valdarno**, con sede in Figline Incisa Valdarno, piazza del Municipio 5, c.a.p. 50063, codice fiscale e P.IVA 06396970482, in persona del Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, arch. Roberto Calussi in seguito anche *"Amministrazione"*

e

l'avv. **Francesco Barchielli**, nato il 12.10.1973 a San Giovanni Valdarno, codice fiscale BRCFNC73R12H901H, P.IVA 05297540485, iscritto all'Albo degli Avvocati di Firenze, con studio in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10, in seguito anche *"Professionista"*

considerato

- che l'Amministrazione Comunale si trova nella necessità, considerato l'alto grado di complessità della materia afferente alla gestione contrattualistica degli appalti, di assicurare la legittimità delle procedure di affidamento relative ai contratti di servizi e lavori pubblici da essa stipulati;
- che le figure professionali in dotazione all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, che possono rivestire il ruolo di Responsabile del Procedimento, pur disponendo di competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo ed organizzativo, non possiedono competenze legali di alta specializzazione necessarie per la suddetta gestione;
- che in seguito alla conversione in legge del Decreto Sblocca Cantieri, stante anche la carenza di risorse da parte degli altri enti, è venuta inoltre meno la Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno, cosicché ad oggi l'Amministrazione non dispone nell'immediato di risorse interne dotate della formazione ed esperienza specifiche per la gestione contrattualistica degli appalti di importo superiore a € 40.000,00 o che presentano particolari complessità;
- la necessità di avvalersi di un servizio di supporto legale per i procedimenti di seguito indicati all'art. 2 data la carenza di risorse interne in possesso della necessaria qualificazione;
- l'art. 31, commi 9 e 11, del D.Lgs. 50 del 2016;
- l'art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 50 del 2016;
- che il corrispettivo proposto con l'offerta tecnico economica è stato ritenuto dall'Amministrazione congruo ed adeguato rispetto alle prestazioni richieste, all'alta specializzazione del Professionista ed alla vigente normativa sull'equo compenso;
- che il Professionista ha prodotto ai sensi dell'art. 24, co. 4 del D.Lgs. 50 del 2016 la polizza assicurativa n. 2019/03/2346941 stipulata a copertura dei rischi professionali con la Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, via Corte d'Appello 11, Agenzia di Firenze, in corso di validità, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto. L'Amministrazione affida al Professionista il servizio di supporto legale al Responsabile del Procedimento per la gestione della contrattualistica degli appalti di servizi e lavori pubblici di seguito indicati:

- 1) Lavori di completamento e riqualificazione via Olimpia;
- 2) Lavori di sostituzione edilizia edificio ex Macelli;
- 3) Lavori di completamento riqualificazione Casa Petrarca a Incisa;
- 4) Intervento di adeguamento statico scuola media Matassino;
- 5) Opere di riqualificazione dei percorsi del centro storico di Figline finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- 6) Progettazione definitiva e esecutiva, Coordinamento Sicurezza e Direzione Lavori dei Lavori di realizzazione nuova piscina nell'ambito delle opere di ristrutturazione ed ampliamento del plesso scolastico G.B. Del Puglia;
- 7) Realizzazione variante esterna alla S.R. 69 abitato di Figline – 2° stralcio – lotto n. 3 – prima fase;
- 8) Realizzazione variante esterna alla S.R. 69 abitato di Figline – 2° stralcio – lotto n. 3 – seconda fase;

Più precisamente l'attività di supporto consisterà nello svolgimento delle seguenti prestazioni:

- assistenza nella definizione delle esigenze dell'Amministrazione in ragione della tipologia di contratto da affidare e del criterio di affidamento;
- assistenza nella definizione degli schemi di contratti tenendo conto dei capitolati speciali e dei progetti predisposti dal tecnico incaricato;
- redazione degli avvisi pubblici per indagini di mercato in conformità con le Linee Guida n. 4 del 2016, laddove necessario e non si faccia ricorso alla procedura aperta;
- revisione e/o redazione degli atti di gara (bando, lettera di invito, disciplinare, modelli, schema di contratto), con esclusione della documentazione progettuale e quella afferente la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- analisi delle problematiche relative alla fase di affidamento con redazione di pareri scritti;
- assistenza durante le sedute pubbliche di apertura dei plichi;
- corrispondenza da e verso le imprese;
- assistenza nelle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti da parte degli operatori economici;
- supporto alla verbalizzazione delle operazioni di gara;
- assistenza nel subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
- redazione degli atti di aggiudicazione ed assistenza nella stipula del contratto;
- assistenza per eventuali contenziosi sorti in fase di esecuzione.

Il Professionista assicura la propria reperibilità telefonica dalle ore 8,30 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali.

Per quanto attiene i procedimenti individuati ai punti 9 e 10, per i quali si è già conclusa la fase di gara, l'incarico comprenderà lo svolgimento delle seguenti ulteriori prestazioni attinenti la fase esecutiva:

- disamina degli atti predisposti dal RUP, dal Direttore dei Lavori e/o dal collaudatore (verbali, ordini di servizio, perizie di variante, etc.) che saranno sottoposti all'esame del Professionista e rilascio di parere;
- disamina e redazione della corrispondenza da e verso l'impresa;
- disamina delle riserve apposte dall'impresa e assistenza nella redazione delle controdeduzioni;
- presenza alle riunioni che si terranno presso la sede dell'Amministrazione;

Anche in relazione ai suddetti procedimenti il Professionista garantisce la reperibilità telefonica per la formulazione di pareri verbali di rapida soluzione.

Rimangono esclusi dall'incarico:

- l'assistenza legale nella fase relativa al procedimento di accordo bonario di definizione delle riserve;
- il patrocinio legale in giudizio;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare seguito ai procedimenti come sopra individuati senza che il Professionista possa vantare alcuna pretesa di sorta, salvo per quanto attiene le prestazioni già rese. Analogamente l'Amministrazione potrà variare, per sopravvenute esigenze e in accordo con il Professionista, l'elenco dei procedimenti oggetto di supporto legale, purché rimangano invariati i contenuti delle prestazioni ricomprese nell'incarico secondo quanto sopra specificato.

Art. 3 – Durata del contratto. Il presente contratto decorre dalla data odierna e terminerà il 31 dicembre 2021 oppure nel minor termine laddove tutte le procedure dovessero essere ultimate prima della suddetta scadenza.

Per ultimazione della procedura si intende il momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Per quanto attiene gli incarichi professionali per ultimazione della procedura si intende l'approvazione da parte dell'organo competente della documentazione progettuale prodotta dal tecnico incaricato.

Qualora per motivi non riconducibili alla Stazione Appaltante, il certificato non possa essere emesso entro il 31 dicembre 2021, ovvero non sia stata deliberata l'approvazione della documentazione progettuale, il Professionista si impegna a garantire il proprio supporto fino all'emissione del rispettivo Provvedimento.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti con preavviso di trenta giorni, senza alcun indennizzo o pretesa di sorta e con il pagamento delle sole prestazioni espletate.

Art. 4 – Corrispettivi. Il compenso professionale è stabilito a titolo forfettario in € 2.000,00 oltre Cassa Previdenziale ed I.V.A. per ciascun intervento e così per complessivi € 16.000,00 oltre Cassa Previdenziale ed I.V.A.. Il pagamento del compenso professionale dovrà essere effettuato, previa emissione di fattura elettronica come segue:

- in relazione a ciascun procedimento individuato ai punti da 1 a 5 del precedente art. 2 come segue:
 - 50% al momento della pubblicazione degli atti;
 - 30% in seguito alla stipula del contratto;
 - 20% all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/approvazione documentazione progettuale.
- per il procedimento individuato al punto 6 del precedente art. 2 (conferimento incarico professionale)
 - 50% entro tre mesi dal conferimento dell'incarico;
 - 50% alla sottoscrizione del contratto.
- per i procedimenti di cui ai punti 7 e 8 del precedente art. 2 (lavori di realizzazione variante esterna alla SR69 nell'abitato di Figline – prima e seconda fase) il pagamento avverrà secondo le seguenti scadenze:
 - 50% entro tre mesi dal conferimento dell'incarico;
 - 50% in seguito all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La liquidazione del compenso avverrà su disposizione del Responsabile del Procedimento, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura, previo esito positivo delle verifiche sulla posizione contributiva del professionista.

Il corrispettivo come sopra stabilito è immodificabile. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della Tariffa Professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, salvo diversa specifica disposizione normativa.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari. Il Professionista assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

ss.mm., deve quindi utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicato anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione Committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il CIG - codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 – Comunicazioni. Ogni comunicazione in relazione e/o in esecuzione del presente contratto dovrà essere inoltrata per iscritto ai seguenti indirizzi o utenze:

per il Comune di Figline e Incisa Valdarno arch. Roberto Calussi

piazza del Municipio 5 – 50063 Figline e Incisa Valdarno

mail r.calussi@comunefiv.it

PEC comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

per l'avv. Francesco Barchielli

piazza dell'Indipendenza 10 – 50129 Firenze

mail f.barchielli@studiobarchielli.it

PEC francesco.barchielli@firenze.pecavvocati.it

Art. 7- Trattamento dei dati personali. L'ente nomina l'Affidatario Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto.

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito Internet accessibile in rete.

Art. 8 – Obblighi di condotta. In riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, il Professionista si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta di cui al "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014 consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Stazione Appaltante. Tali norme, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune.

Art. 9 – Risoluzione. Fatta salva la causa di risoluzione prevista all'articolo precedente, la committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del

contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della Committenza in conseguenza dell'inadempimento.

Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e) cessione a terzi dell'intero oggetto del contratto;
- f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui al presente Disciplinare;
- g) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui al presente

Nessun indennizzo sarà corrisposto al Professionista in caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

Si rinvia altresì all'art. 108 del Codice.

Art. 10 – Recesso. Ciascuna delle parti avrà la facoltà di recesso con preavviso di trenta giorni, senza alcun indennizzo o pretesa di sorta e con il pagamento delle sole prestazioni espletate.

Art. 11 – Foro competente. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze.

Art. 12 – Spese. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo e registrazione in caso d'uso a cura e spese del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Figline e Incisa Valdarno
dott. arch. Roberto Calussi

Il Professionista
avv. Francesco Barchielli